

**DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 327 - 21060/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI RONDISSONE – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Premesso che per il Comune di Rondissone:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 139-37735 del 15/05/1990, successivamente modificato con tre Varianti strutturali, approvate con D.G.R. n. 14-26305 del 21/12/1998, n. 6-9914 del 14/07/2003 e con n. 38-14754 del 14/02/2005;
- ha approvato con D.C.C. n. 7 del 22.04.2013 la Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- ha approvato con D.C.C. n. 6 del 29/01/2009 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del 7 comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., così come modificato dalla L.R. n. 41/1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 6 del 25/07/2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 28/07/2016 (pervenuto il 01/08/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 previsto dal 7° comma art. 17 della citata L.U.R.;
(pratica n. VP/029/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.695 abitanti nel 1971, 1.775 abitanti nel 1981, 1.737 abitanti nel 1991, 1.652 abitanti nel 2001 e 1.834 nel 2011 (trend demografico pari a +7,6% nel periodo 1971/2011);

- superficie territoriale di 1.069 ettari di pianura, di cui 1.012 con pendenze inferiori al 5% (circa il 95% del comune) e 57 con pendenze tra il 5 e 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 231 ettari rientrano nella Classe I[^] e si rilevano 18 ettari di aree boscate;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. "9-Chivasso", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "...riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- appartiene alla Zona Omogenea 10 "Chivassese"; le "zone omogenee" sono riconosciute dalla Città Metropolitana tenendo presenti l'identità storica, territoriale, sociale ed economica delle singole realtà, considerando anche altri parametri, quali l'organizzazione dei Servizi pubblici;
- il PTC2, ai sensi dell'articolo 22 delle N.d.A., non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada "A4" Torino-Milano, dalla S.R. 11 e dalla S. P. 90;
 - è parzialmente interessato dal tracciato della Linea ferroviaria AV Torino-Novara-Milano;
- programma pista ciclabili 2009: è attraversato da dorsali provinciali esistenti;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Dora Baltea;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio, posta a ridosso del Fiume Dora Baltea, è interessata dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po e della Dora Baltea (tratto torinese). Al suo interno è presente la Riserva Naturale Speciale del Mulino Vecchio, che risulta in parte compresa nel SIC IT1110050 "Mulino Vecchio";
 - una parte del territorio per una superficie di 139 ha è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" - BC 10050, IT1110050 "Mulino Vecchio";
 - sono presenti "fasce perifluviali" e "corridoi di connessione ecologica" di cui all'art. 47 delle N.d.A. del PTC2;
 - parte del territorio è interessato dall'area di particolare pregio ambientale e paesistico proposta dal PTC2, denominata "APProv015p" "Cascina Mandria", relativa all'area agricola di pertinenza della cascina Mandria e interessante i comuni di Mazzè, Chivasso, Rondissone;
- è classificato sismico in **zona 4**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e le successive Deliberazioni Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e n. 7-3340 del 3 febbraio 2012;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il

P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 25/07/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

1.1 adeguamento al Regolamento Regionale 11/12/2006 n.15/R: aggiornamento della fascia di rispetto del pozzo "Rolassi 2", attualmente rappresentata con criterio geometrico a forma circolare raggio di 200 m, ridefinendola con il "criterio cronologico". Il Comune ha inoltrato in data 17/08/2015 lo studio del nuovo perimetro all'Autorità d'Ambito 3 torinese, ma ad oggi il procedimento non è ancora concluso. Inserimento, nelle N.T.A. all'art. IV.5.10 "Fasce di rispetto", delle nuove prescrizioni;

2- Interventi puntuali sul territori:

2.1 eliminazione, in prossimità di Via Battisti 19, dell'indicazione di una viabilità pubblica, utilizzata come viabilità privata;

2.2 specificazione, all'interno delle N.T.A. all'art. III.5.1 punto C2 - "Parco Regionale del Po ex L.R. 65/95 e area di riserva naturale speciale" - in merito agli edifici esistenti in ambito agricolo, tenendo conto di quanto è contenuto nelle norme del Piano vigente e di quelle del Piano d'Area;

2.3 modifica della classificazione di un'area, da "C2" - manutenzione a "R2" - risanamento urbanistico e ristrutturazione edilizia con modifiche di destinazione d'uso- al fine di consentire il recupero ai fini abitativi di locali accessori. La modifica genera una capacità insediativa aggiuntiva di n. 2 abitanti ed al fine di mantenere invariata la C.I.R. teorica di Piano, viene operata un'azione compensativa diminuendo l'indice di utilizzazione (corretto a 0,71 mc/mq) di un'area di nuovo impianto non ancora attuata "SUE 19", in cui sono presenti le aree "2R20" (in parte di proprietà del Comune) e "2R21";

3- Modifiche richieste dal Comune:

3.1 correzione di un errore materiale relativo al tracciato della pista ciclabile, in corrispondenza delle aree "6r4" e "6n14";

3.2 estensione dell'area "10e5" a capacità insediativa esaurita, eliminazione di un tratto di viabilità pubblica non ancora realizzata che collega Via Garibaldi a Via Cavour, del relativo tratto di pista ciclabile parallelo all'area e dell'area verde pubblica in progetto adiacente. Tale modifica, ai sensi dell'art. III 3.3 delle N.t.A. del P.R.G.C. - Classi di intervento al punto C) "aree a capacità insediativa esaurita", implica l'incremento della C.I.R. di 1 abitante. Pertanto, come nel precedente punto 2.3, per mantenere invariata la Capacità insediativa di Piano si è proceduto ad applicare un'azione compensativa dal "SUE 19". Con l'eliminazione dell'area a verde pubblico sono stati sottratti 145 mq dalla dotazione di Servizi afferenti la residenza;

verificato che ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione di adozione della Variante:

- **non** contiene *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”*; **la citata puntuale elencazione dovrà essere inserita nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto**;
- **non** contiene *“il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”*; **il citato prospetto dovrà essere inserito nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto**;

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la documentazione ai soggetti con competenza ambientale (SCA), ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e che l'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ha ritenuto, con verbale del 11/06/2016, che la variante parziale in oggetto **non sia assoggettabile a VAS**. Inoltre con Deliberazione di G.C. n. 41 del 24/06/2016 la Variante parziale in oggetto è stata esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della legge 07/04/2014 n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 05/06/2003 n. 131

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (**dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il*

PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi della Legge 56/2014 art. 1 comma 9, dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015 entrato in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

constatato che nella Deliberazione comunale **non** compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al 2° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; **.; la citata dichiarazione dovrà essere inserita nella deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;**

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/09/2016;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 11/08/2016, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Rondissone, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 25/07/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Rondissone per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 2 settembre 2016

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)